



***REGOLAMENTO DI  
POLIZIA URBANA  
DEL COMUNE DI POGGIOFIORITO***

Approvato con delibera di C.C. n. 22 del 01/09/2021

**INDICE**



## **PREMESSE**

.....7

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**.....8

Art. 1 – Finalità.....8

Art. 2 – Definizioni.....8

Art. 3 – Vigilanza.....9

Art. 4 – Rilascio di Concessioni, Autorizzazioni, Altri titoli.....9

Art. 5 – Ostensibilità e validità dei titoli.....10

Art. 6 – Sospensione, revoca e decadenza dei titoli.....10

Art. 7 – Ordinanze comunali.....11

Art. 8 - Sanzioni Amministrative e sanzioni sostitutive a quelle pecuniarie.....11

Art. 9 – Utilizzo dello stemma comunale.....12

## **TITOLO II – ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO**.....13

Art. 10 – Ruolo del volontariato.....13

Art. 11 – Compiti del volontariato.....13

Art. 12 – Requisiti soggettivi dei volontari.....13

Art. 13 – Corsi di formazione e di addestramento.....14

Art. 14 – Nomina.....14

Art. 15 – Sospensione e revoca dell’incarico.....14

## **TITOLO III – DISPOSIZIONI A TUTELA DELLO’ORDINATA E CIVILE**

### **CONVIVENZA E DEL RISPETTOALTRUI**.....14

### **CAPO 1 – NETTEZZA DEL SUOLO E DELL’ABITATO**.....14

Art. 16 – Pulizia delle strade.....14

Art. 17 – Impiego di veicoli per uso speciale per la pulizia delle strade.....15

Art. 18 – Insudiciamento del suolo pubblico.....15

Art. 19 – Abbandono di rifiuti.....16

Art. 20 – Insudiciamento del suolo pubblico ad opera di animali.....16

Art. 21 – Distribuzione di manifesti e volantini.....16

Art. 22 – Sgombrò della neve e delle formazioni di ghiaccio.....17

### **CAPO II – DECORO DEGLI EDIFICI**.....18

Art. 23 – Manutenzione degli edifici.....18



Art. 24 – Deturpamento di edifici pubblici e privati.....	18
Art. 25 – Divieto di affiggere manifesti.....	18
Art. 26 – Divieto di imbrattamento delle targhe di pertinenza dei fabbricati.....	19

### **CAPO III – DECORO E MORALITA' PUBBLICA.....19**

Art. 27 – Atti contrari al decoro.....	19
Art. 28 – Divieto di esporre materiale contrario al pubblico decoro.....	19
Art. 29 – Taglio dell'erba e cura delle siepi e piante.....	20
Art. 30 – Lavatura ed esposizione di biancheria e panni.....	20
Art. 31 – Battitura di panni e tappeti.....	20
Art. 32 – Pulizia dei cortili e delle aree private.....	20
Art. 33 – Divieto di sdraiarsi nelle pubbliche vie e nei luoghi soggetti a pubblico passaggio.....	20
Art. 34 – Esercizi specializzati nella vendita di materiale erotico.....	21
Art. 35 – Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni.....	21
Art. 36 – Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati.....	21
Art. 37 – Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti dei terreni.....	21
Art. 38 – Trasporto di materiale di facile dispersione.....	22

## **TITOLO IV – DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI**

### **CAPO I – SICUREZZA URBANA.....22**

Art. 39 – Ruolo del comune.....	22
Art. 40 – Programma locale di sicurezza.....	22
Art. 41 – Ruolo della Polizia Locale.....	22
Art. 42 – Protezione civile.....	23
Art. 43 – Sicurezza stradale.....	23

### **CAPO II – SICUREZZA DEI CITTADINI ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI.....23**

Art. 44 – Animali pericolosi.....	23
Art. 45 – Disposizioni per i proprietari e detentori di cani.....	23
Art. 46 – Custodia e detenzione di cani e altri animali.....	24



Art. 47 – Cattura di cani ed altri animali.....	25
Art. 48 – Ponteggi.....	25
Art. 49 – Divieto di getto di materiali.....	25
Art. 50 – Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento.....	25
Art. 51 – Pozzi, cisterne, scavi e fosse.....	26
Art. 52 – Manutenzione dei fabbricati.....	26
Art. 53 – Persiane.....	26
Art. 54 – Collocamento di oggetti di ornamento o di cose mobili in luoghi privati.....	26
Art. 55 – Illuminazione dei portici , fornici e gallerie private.....	27
Art. 56 – Piantagione e siepi private.....	27
Art. 57 – Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza.....	27
Art. 58 – Divieto di accensioni di fuochi nell’abitato.....	28
Art. 59 – Luminarie e cavi elettrici.....	28

### **CAPO III – QUIETE PUBBLICA E PRIVATA.....29**

Art. 60 – Attività professionali rumorose e incomode.....	29
Art. 61 – Sistemi di allarme acustico.....	29
Art. 62 – Pubblicità fonica.....	30
Art. 63 – Attività rumorose vietate.....	30
Art. 64 – Emissioni rumorose presso abitazioni private.....	31
Art. 65 – Spettacoli e trattenimenti presso esercizi pubblici.....	31
Art. 66 – Comportamento degli avventori all’uscita dei pubblici esercizi.....	31
Art. 67 – Obblighi per i gestori di circoli privati.....	32
Art. 68 – Disturbo determinato da animali.....	32
Art. 69 – Veicoli dotati di cella frigorifera ed attrezzature rumorose.....	32
Art. 70 – Uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie.....	32
Art. 71 – Schiamazzi.....	33
Art. 72 – Divieto di usi di mortaretti, petardi o simili.....	33

### **TITOLO V – TUTELA DELL’AMBIENTE E DELL’IGIENE PUBBLICO.....34**

<b>CAPO I – PREVENZIONE DEI FENOMENI DI INQUINAMENTO.....34</b>	
Art. 73 – Sensibilizzazione in materia di cultura al rispetto ambientale.....	34



Art. 74 – Spegnimento del motore durante la sosta.....	34
Art. 75 – Trattamenti con fitofarmaci e prodotti antiparassitari.....	34
Art. 76 – Emissioni di fumo ed esalazioni, polvere, odori molesti.....	34
Art. 77 – Uso delle risorse idriche potabili.....	35

## **CAPO II – TUTELA DEL VERDE PUBBLICO.....35**

Art. 78 – Rispetto delle aiuole.....	35
Art. 79 - Divieto di circolazione con veicoli sulle aree verdi.....	35
Art. 80 – Norme di comportamento nei parchi pubblici.....	35
Art. 81 – Tutela degli alberi.....	36

## **TITOLO VI – MODALITA' DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO.....37**

Art. 82 – Occupazione del suolo pubblico e aree comuni.....	37
Art. 83 – Modalità per lo scarico e carico delle merci.....	37
Art. 84 – Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci od altro.....	37
Art. 85 – Esposizione di derrate all'esterno di esercizi commerciali.....	38
Art. 86 – Elementi di arredo e tutela della proprietà privata.....	38
Art. 87 – Occupazione per comizi, raccolta firme e iniziative politiche in genere.....	38
Art. 88 – Occupazioni per traslochi.....	39
Art. 89 – Occupazione con impianti o altri mezzi pubblicitari.....	39
Art. 90 – Occupazione del suolo pubblico per manifestazioni.....	39
Art. 91 – Installazione di tende solari.....	39
Art. 92 – Installazione di bacheche.....	41
Art. 93 – Occupazione con dehors.....	41
Art. 94 – Circhi equestri e spettacoli viaggianti.....	41
Art. 95 – Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti.....	41
Art. 96 – Occupazione di suolo pubblico o soggetto a pubblico transito per lavori edili e di manutenzione.....	42
Art. 97 – Scarico di residui di costruzioni e riparazioni.....	42
Art. 98 – Cortei, cerimonie e riunioni.....	42

## **TITOLO VII – DISPOSIZIONI A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE.....43**



Art. 99 – Sensibilizzazione in materia di tutela animale.....	43
Art. 100 – Prelievo di cani presso il canile della ASL.....	43
Art. 101 – Obblighi dei proprietari.....	43
Art. 102 – Trasporto di animali.....	43
Art. 103 – Custodia dei volatili.....	44
Art. 104 – Molestie agli animali.....	44
Art. 105 – Misure cautelari per la tutela degli animali.....	44

## **TITOLO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI**

<b>PUBBLICI.....</b>	<b>45</b>
Art. 106 – servizi igienici degli esercizi pubblici ad uso della clientela.....	45
Art. 107 – Compiti e funzioni della Polizia Locale.....	45
Art. 108 – Disciplina delle attività di gioco.....	45
Art. 109 – Indicazioni e informazioni in lingua straniera e italiana.....	46
Art. 110 – Igiene, abbigliamento e pulizia del personale.....	46

## **TITOLO IX – DISPOSIZIONI**

<b>VARIE.....</b>	<b>46</b>
-------------------	-----------

## **CAPO I – OBBLIGHI**

<b>VARI.....</b>	<b>46</b>
Art. 111 – Controlli idonei a evitare emissioni di fumi o male odoranti.....	46
Art. 112 – Palestre ubicate in fabbricati di civile abitazione.....	46

## **TITOLO X – DISPOSIZIONE TRANSITORIE**

<b>FERIALI.....</b>	<b>47</b>
Art. 113 – Abrogazioni.....	47
Art. 114 – Entrata in vigore.....	47



## PREMESSE

- Visto il Titolo V della Costituzione Italiana come modificato dalla Legge Costituzionale 18 Ottobre 2003 n° 3;
- Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 concernente "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Si premette che le leggi e gli articoli a cui questo Regolamento fa riferimento, potranno essere aggiornati o modificati quindi si fa riferimento a quest'ultimi.
- Visto lo Statuto del Comune di Poggiofiorito, adottato con deliberazioni di C.C. n. 3 del 28.02.2000 e successive modificazioni.



## TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Finalità

- 1) Nel rispetto dei principi dettati dalla Costituzione Italiana e dello Statuto del Comune di Poggiofiorito e in armonia con le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato e della Regione ABRUZZO, viene adottato il presente Regolamento di Polizia Urbana.
- 2) Il presente regolamento disciplina l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati.
- 3) Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.
- 4) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

### Art. 2 - Definizioni

- 1) Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
  - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico dei limiti della proprietà privata;
  - b) parchi, giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
  - c) le acque interne;
  - d) i monumenti e le fontane monumentali;
  - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
  - f) gli impianti e le strutture di uso comune;
  - g) i parcheggi e gli spazi destinati ad uso pubblico.
- 2) Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento. La fruizione dei beni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
- 3) Per utilizzo di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.
- 4) L'utilizzo dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.





### Art. 3 - Vigilanza

- 1) Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento, è attribuito, in via principale, alla Polizia Locale del Comune di Poggiofiorito.
- 2) Ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n° 689, gli Ufficiali, Sottufficiali e Agenti di Polizia Locale possono, per l'accertamento delle violazioni, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, ai rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica
- 3) La Polizia Locale può, altresì, procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
- 4) All'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento possono procedere anche gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art 57 del C.P.P..
- 5) Il Sindaco, secondo modalità stabilite con propria ordinanza o decreto, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti alla Polizia Locale, a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune, a dipendenti di aziende erogatrici di pubblici servizi, alle guardie ecologiche volontarie ed agli ausiliari dell'ambiente le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento limitatamente alle disposizioni relative al conferimento dei rifiuti e al loro abbandono nonché a quelle relative agli obblighi derivanti dalla conduzione di animali domestici su aree pubbliche.

### Art. 4 - Rilascio di Concessioni, Autorizzazioni, altri titoli

- 1) La domanda per il rilascio di concessioni, autorizzazioni o altri titoli deve essere indirizzata al Comune con apposita e motivata domanda almeno 30 giorni prima del giorno o dei giorni interessati, con l'osservanza della legge sul bollo, sottoscritta dal richiedente e corredata dai documenti eventualmente prescritti
- 2) La domanda sarà esaminata dal Responsabile del competente Settore comunale che ne cura l'istruttoria e, salvo l'esistenza di impedimenti di legge, rilascia in forma scritta, entro il termine di 30 giorni, la concessione o l'autorizzazione richiesta.
- 3) Il termine di cui al comma precedente, può essere interrotto dal responsabile del procedimento, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata. In tal caso, il termine di 30 giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
- 4) La concessione o autorizzazione si intende accordata:
  - a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
  - b) previo pagamento di tasse o diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
  - c) senza pregiudizio per i diritti di terzi;
  - d) con l'obbligo, per il titolare, di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione o della autorizzazione data;
  - e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;



- 5) Il responsabile del procedimento potrà subordinare il rilascio o la validità della concessione o della autorizzazione:
  - a) alla stipulazione da parte del richiedente di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
  - b) a collaudi statici o a relazioni tecniche da eseguirsi a spese del richiedente da parte di un professionista iscritto negli albi professionali o, qualora il Responsabile del Servizio lo ritenga opportuno, dai competenti uffici del Comune sempre a spese del richiedente.
- 6) Nel caso il titolo richiesto non può essere rilasciato, il diniego deve essere comunicato al richiedente con atto scritto completo delle motivazioni che non ne permettono il rilascio.

#### Art. 5 - Ostensibilità e validità dei titoli

- 1) I titoli di cui al presente Regolamento, devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.
- 2) Essi dovranno comunque essere esibiti a richiesta degli organi di polizia di cui al precedente art. 3 del presente Regolamento.
- 3) In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.
- 4) I titoli scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito, e comunque non possono avere validità superiore ad un anno.
- 5) Alla scadenza essi possono essere rinnovati o prorogati in seguito a richiesta del titolare, mediante vidimazione o rilascio di nuovo titolo, previo versamento delle tasse e dei diritti eventualmente dovuti.

#### Art. 6 - Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

- 1) Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:
  - a) possono essere sospesi quando venga accertata la violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo stesso o dalla normativa vigente;
  - b) possono essere revocati quando vengano meno i presupposti in base ai quali vennero rilasciati o quando sopravvenga un motivo di pericolo all'incolumità pubblica;
  - c) possono essere revocati in caso di gravi o reiterate violazioni delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente.
- 2) La sospensione o la revoca delle concessioni o autorizzazioni sono adottate dal Responsabile del competente Settore comunale con provvedimento motivato.
- 3) Il titolo si intende decaduto quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine prescritto o quando esso sia stato ceduto senza la necessaria autorizzazione del suddetto Responsabile.



- 4) I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti allo stesso Ufficio o Servizio del Comune che ha proceduto al rilascio entro il termine indicato.
- 5) Il Sindaco può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati nell'ufficio comunale competente per tutto il periodo della sospensione.
- 6) Il Sindaco può disporre in ogni momento accertamenti in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi in base ai quali il titolo è stato rilasciato.

#### Art. 7 - Ordinanze comunali

- 1) Il Sindaco adotta, nello spirito dei principi di cui al vigente Statuto Comunale e al presente Regolamento, ordinanze in materia di polizia urbana.
- 2) Ai fini di perseguire l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento, il Responsabile del Servizio competente adotta ordinanze a carico di soggetti individuati o comunque individuabili. .

#### Art. 8 - Sanzioni amministrative e sanzioni sostitutive a quelle pecuniarie

- 1) Salva diversa disposizione di legge e salvo che non sia diversamente previsto, per tali violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art 7/bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 no 267 aggiunto dall'art. 16/1c. della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 così come adottato dal Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni dei Regolamenti Comunali e delle ordinanze approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 06.02.2006.
- 2) All'accertamento della violazione consegue l'obbligo di cessare immediatamente l'abuso e di ripristinare l'originario stato dei luoghi.
- 3) Alla contestazione delle violazioni di cui al presente Regolamento si procede nei modi, nelle forme e nei termini di cui alla Legge 24 novembre 1981 n° 689.
- 4) La violazione alle ordinanze adottate ai sensi del precedente art. 7 del presente Regolamento sono punite con la stessa sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, da euro 25,00 a euro 500,00, come previsto dall'art 16 comma 2 della citata Legge 16 gennaio 2003 n° 3 come aggiunto dal Decreto Legge 31 marzo 2003 n° 50 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
- 5) In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai commi 1 e 4 è raddoppiata.



- 6) Per le violazioni di cui al presente Regolamento il trasgressore è ammesso ad effettuare il pagamento in misura ridotta con le modalità e nei termini previsti dall'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n° 689.
- 7) Il pagamento in misura ridotta può essere effettuato direttamente presso la Polizia Locale del Comune di Poggiofiorito dietro rilascio di ricevuta ovvero a mezzo conto corrente postale intestato allo stesso Comune.
- 8) Le spese per le operazioni di ripristino che si siano rese necessarie a seguito della violazione commessa sono a carico del trasgressore e delle persone che, ai sensi dell'art. 6 della citata Legge 24 novembre 1981 n° 689, sono obbligati in solido.
- 9) Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano, altresì, le disposizioni generali di cui alle sezioni I e II del cap. I della citata Legge 24 novembre 1981 n° 689.
- 10) L'amministrazione comunale promuove convenzioni con associazioni di volontariato al fine di definire modalità e procedure che consentano l'applicazione di sanzioni alternative a quelle pecuniarie. Per sanzione alternativa a quella pecuniaria si intende la prestazione, da parte del trasgressore, presso l'organizzazione di volontariato con cui l'ente ha stipulato la convenzione, di un determinato numero di ore. La convenzione dovrà individuare le singole fattispecie cui potrà essere applicata la sanzione alternativa e, per ogni singola violazione, il numero di ore da prestare, il termine entro il quale devono essere rese e il contesto di prestazione e la modalità di attestazione della effettuazione della prestazione che l'associazione dovrà inviare alla Polizia Locale. La Polizia locale, ricevuta l'attestazione ed accertata la regolarità provvederà ad archiviare il verbale di violazione.
- I 1) Alla sanzione sostitutiva sono ammessi solo i trasgressori che in sede di contestazione o notifica del verbale di violazione, dichiarano di volersi avvalere di tale opzione.
- 12) Nel caso in cui il soggetto trasgressore, pur avendo optato per la sanzione alternativa, non la presti, si applicherà la sanzione pecuniaria non avvalendosi del pagamento in ridotta prevista per la violazione.
- 13) La presente norma non si applica ai minori di anni 14. Per i maggiorenni di anni 14 ma minori di anni 18 l'esercente la potestà genitoriale o il tutore potrà optare per la sanzione alternativa da far svolgere al trasgressore soggetto alla sua tutela.

#### Art. 9 - Utilizzo dello stemma comunale

- 1) L'uso dello Stemma Comunale, nonché della sua concessione in uso agli enti, associazioni o privati, di cui all'art. 6 del vigente Statuto Comunale, è subordinato all'adozione di apposita deliberazione di Giunta Comunale che ne valuterà l'opportunità in merito alle finalità per le quali è stata presentata la richiesta.
- 2) La violazione delle disposizioni di cui al precedente comma costituirà reato punito dall'art. 471 C.P. per cui verrà trasmessa notizia di reato all' Autorità Giudiziaria.



## TITOLO 11 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

### Art. 10 - Ruolo del volontariato

- 1) Il Comune di Poggiofiorito riconosce nel volontariato una componente essenziale della comunità locale.
- 2) Il Comune promuove la formazione di volontari da impiegare, in concorso con le istituzioni pubbliche, per le attività di sensibilizzazione della cittadinanza verso forme di condotte ispirate al rispetto dell'ambiente e allo sviluppo della civile e solidale convivenza.

### Art. 11 - Compiti dei volontari

- 1) I volontari, in concorso con la Polizia Locale del Comune di Poggiofiorito e con le istituzioni pubbliche:
  - a) svolgono attività di sensibilizzazione finalizzate al rispetto dell'ambiente ed allo sviluppo della coscienza civica e del senso di appartenenza alla comunità locale;
  - b) collaborano con la Polizia Locale, in qualità di ausiliari dell'ambiente, nell'attività di vigilanza relativamente all'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento in materia di pulizia del suolo pubblico, di divieto di abbandono di rifiuti, di protezione dell'ambiente, di tutela degli animali.
  - c) possono essere impiegati davanti alle scuole per assistere i bambini durante l'attraversamento della strada e lungo gli itinerari casa scuola e viceversa;
  - d) provvedono alla vigilanza dei parchi pubblici;
  - e) **forniscono**, in caso di manifestazioni comportanti l'istituzione di temporanei divieti di circolazione o altri divieti, utili informazioni ai cittadini relativamente agli itinerari alternativi, ai divieti istituiti e ai programmi delle manifestazioni;
  - f) collaborano nello svolgimento dei compiti di protezione civile comunale;
  - g) collaborano nella disciplina del traffico durante le manifestazioni sportive (podistiche o ciclistiche) utilizzando, a tale scopo, apposita paletta da moviere o bandierina di colore rosso;
  - h) agevolano il trasporto e l'assistenza di persone anziane, malati e disabili, presso strutture sanitarie con autoveicoli dell'Amministrazione comunale o di proprietà privata;
  - i) Forniscono ogni ulteriore forma di collaborazione ritenuta utile dall'Amministrazione Comunale.



#### Art. 12 - Requisiti soggettivi dei volontari

- 1) Possono essere ammessi a svolgere i compiti di cui al precedente art. Il i cittadini maggiorenni, di ambo i sessi, residenti nel Comune di Poggiofiorito , se non residenti nel medesimo, iscritti ad associazioni di volontariato formalmente riconosciute e aventi una sede locale nella provincia di Chieti, che non abbiano riportato condanne penali per reati non colposi e che abbiano superato i corsi di cui all'articolo 13.

#### Art. 13 - Corsi di formazione e di addestramento

- 1) Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo I 1, i volontari partecipano a specifici corsi di formazione e di addestramento.
- 2) La Giunta Comunale definisce le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, stabilisce il contenuto dei programmi dei medesimi e determina il numero massimo dei soggetti ammissibili ai predetti corsi.
- 3) I corsi possono altresì essere organizzati dalle Associazioni di Volontariato formalmente riconosciute, con le quali, la Giunta Comunale stipula precisi protocolli d'intesa
- 4) I corsi si concludono con un esame teorico-pratico da svolgersi con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale con deliberazione. La Commissione d'esame è nominata con deliberazione della Giunta Comunale.

#### Art. 14 - Nomina

- 1) I volontari comunali sono nominati con provvedimento del Sindaco.
- 2) L'atto definisce gli specifici compiti dei volontari.
- 3) Nell'espletamento dei servizi i volontari indossano gli accessori conformi ai modelli approvati dalla Giunta Comunale.
- 4) Ogni volontario è munito di un tesserino personale conforme al modello approvato dalla Giunta Comunale. Nell'esercizio dei propri compiti, i volontari si qualificano mediante l'esibizione del tesserino.

#### Art. 15 - Sospensione e revoca dell'incarico

- 1) Con atto adottato dal Sindaco, il volontario può essere sospeso dall'esercizio dei compiti di cui all'art. Il per un periodo massimo di sei mesi in caso di abuso e/o accertate irregolarità.
- 2) In caso di gravi irregolarità o iterazione delle medesime, il provvedimento di nomina viene revocato.

### TITOLO 111 - DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINTA E CIVILE CONVIVENZA E DEL RISPETTO ALTRUI



## CAPO 1 - NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

### Art. 16 - Pulizia delle strade

- 1) I cittadini collaborano con l'Amministrazione Comunale e con le aziende che effettuano il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a mantenere pulite le strade, gli spazi e le aree pubbliche. A tal fine fanno un corretto uso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, osservano le modalità di smaltimento dei medesimi, evitano condotte costituenti forme di insudiciamento del suolo pubblico.
- 2) L'Amministrazione comunale assicura che siano collocati sulle strade pubbliche idoneo numero di contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e vigila sullo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
- 3) È fatto obbligo agli esercenti attività commerciali, pubblici esercizi, chioschi, laboratori e simili, con accesso diretto dalla pubblica via di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede o area antistante i locali nei quali viene svolta la propria attività.
- 4) È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo pubblico e dello spazio circostante.
- 5) I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
- 6) I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime e allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
- 7) Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in appositi sacchi da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e smaltiti secondo le normative previste e i regolamenti comunali vigenti.

### Art. 17 - Impiego di veicoli per uso speciale per la pulizia delle strade

- 1) L'Amministrazione Comunale può utilizzare per la pulizia delle strade veicoli per uso speciale dotati di speciali attrezzature.
- 2) Con ordinanza sindacale viene stabilito, per ogni zona del Comune, il giorno della settimana e gli orari in cui tale servizio verrà svolto. Inoltre, con la stessa ordinanza viene istituito temporaneo divieto di sosta con obbligo della rimozione su tutte le zone interessate.
- 3) Su tutte le strade interessate dalla pulizia verrà posizionato apposito cartello 48 ore prima. Le autovetture trovate in sosta il giorno e negli orari previsti, saranno soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie previste dall'art. 159 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada).





#### Art. 18 - Insudiciamento del suolo pubblico

- 1) Salvo quanto già previsto dall'art. 15 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e dal successivo art. 40 del presente Regolamento, sulle strade, sugli spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico è vietato:
  - a) gettare chewing-gum e sostanze che si appiccicano alle suole delle scarpe;
  - b) svuotare portacenere di veicoli;
  - c) gettare tagliandi di controllo della sosta e carta in genere, lattine e bottiglie in genere.
  - d) soddisfare bisogni corporali fuori dai luoghi appositamente adibiti.
- 2) E' altresì vietata ogni ulteriore condotta costituente insudiciamento del suolo pubblico. All'atto della contestazione, il trasgressore è tenuto a rimuovere eventuali rifiuti abbandonati sul suolo pubblico o in luogo pubblico.

#### Art. 19 - Abbandono di rifiuti

- 1) Sulle strade, sugli spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico e sulle aree private, è vietato abbandonare rifiuti.
- 2) E' vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido, o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
- 3) Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonché per l'integrale ripristino dei luoghi nelle condizioni originarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
- 4) La violazione delle disposizioni previste dai commi I e 2 è soggetta alla sanzione amministrativa e penali previste dal Titolo V CAP I e II del Decreto Legislativo N. 152/2006.
- 5) L'inottemperanza alle disposizioni previste dall'ordinanza del Sindaco di cui al comma 3, comporterà la violazione dell'art. 650 del Codice Penale, per cui, verrà trasmessa notizia di reato all'Autorità Giudiziaria.

#### Art. 20 - Insudiciamento del suolo pubblico ad opera di animali

- 1) I proprietari o possessori di cani e/o animali sono responsabili degli insudiciamenti cagionati, dai propri animali, alle strade, spazi ed aree pubbliche o ad uso pubblico.
- 2) I soggetti di cui al comma I debbono rimuovere immediatamente le deiezioni degli animali condotti per strade o negli spazi ed aree pubbliche. A tale scopo, devono essere muniti di apposita paletta e sacchetto in plastica o materiale cartaceo nel quale raccogliere gli escrementi. Il predetto sacchetto deve essere poi depositato nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
- 3) La Polizia Locale effettua specifici controlli finalizzati a verificare che i proprietari o possessori di animali siano muniti di tali dispositivi.





#### Art. 21 - Distribuzione di manifesti e volantini

- 1) E' vietato lanciare o lasciare cadere anche da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli, manifesti, volantini o altro materiale pubblicitario sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione del competente Settore comunale.
- 2) E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano installato apposito contenitore.
- 3) Nel caso in cui la distribuzione avvenga comunque all'interno di condomini o di aree private ad uso pubblico la pulizia delle annesse portinerie è di competenza del condominio stesso.

#### Art. 22 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

- 1) I proprietari, gli affittuari e gli inquilini di fabbricati e gli esercenti di negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l'obbligo, in caso di nevicate, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi nei tratti antistanti gli accessi e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiabile le formazioni di ghiaccio sul suolo e sui marciapiedi stessi.
- 2) Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi costituenti potenziale pericolo per l'incolumità di persone e cose, nei modi e nei tempi opportuni.
- 3) In caso di abbondanti nevicate, il Sindaco potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.
- 4) Le operazioni di getto della neve dai tetti, terrazzi, balconi devono essere effettuate adottando le idonee cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti in maniera da evitare danni alle persone o alle cose.
- 5) Le operazioni di scarico della neve dai tetti che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comando Polizia Locale che stabilirà di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele.
- 6) E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.
- 7) La neve rimossa dal marciapiede, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale in modo da cagionare pericolo, ostacolo o intralcio alla viabilità



## CAPO 11 - DECORO DEGLI EDIFICI

### Art. 23 - Manutenzione degli edifici

- 1) I proprietari o i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, debbono:
  - a) tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, gli androni, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista;
  - b) curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico;
  - c) tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.
- 2) I soggetti indicati nel primo comma sono tenuti alla manutenzione e pulizia degli edifici, con particolare riferimento ai cornicioni, terrazze e davanzali, anche per gli inconvenienti cagionati da volatili e che si constatano nei punti dove gli stessi affluiscono e stazionano in numero elevato.

### Art. 24 - Deturpamento di edifici pubblici e privati

- 1) E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i moli in genere, le panchine, le pensiline, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.
- 2) Salvo i casi di entità per i quali si applicherà la sanzione amministrativa prevista dall' art. 8 del presente regolamento, i casi più gravi costituiranno reato e saranno soggetti alle sanzioni penali previste dagli artt. 635 e 639 del Codice Penale.
- 3) Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti.
- 4) Resta in ogni caso obbligo dei proprietari o di chi abbia diritti sull'immobile provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque le superfici dei manufatti.
- 5) In caso di imbrattamento di edifici privati con scritte o disegni contrari al pubblico decoro, resta in ogni caso a carico del proprietario l'onere del ripristino dello stato dei luoghi entro il termine stabilito dal provvedimento del Sindaco e, comunque, se non altrimenti specificato, entro 10 giorni dal fatto.

### Art. 25 - Divieto di affiggere manifesti, stampati e simili sui fabbricati

- 1) E' vietato affiggere manifesti, stampati e simili sulle facciate dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie.
- 2) L'affissione di manifesti, stampati e simili è soggetta ad autorizzazione del competente Settore Comunale e deve essere effettuata unicamente negli appositi spazi a ciò predisposti dall'Amministrazione Comunale.



- 3) Le sanzioni pecuniarie per le violazioni del presente articolo saranno a carico dell'obbligato in solido riconosciuto come utilizzatore/beneficiario dello spazio pubblico privo di autorizzazione, ai sensi della Legge 689/81 e del D. Lgs. 507/93

#### Art. 26 - Divieto di imbrattamento delle targhe di pertinenza dei fabbricati

- 1) E' vietato imbrattare e insudiciare le targhe di pertinenza di fabbricati e affisse all'esterno degli stessi.
- 2) I proprietari di targhe affisse all'esterno dei fabbricati e prospettanti sulla pubblica via, debbono mantenerle in buono stato di conservazione.

### CAPO 111 - DECORO E MORALITA' PUBBLICA

#### Art. 27 - Atti contrari al decoro e alla decenza

- 1) Sulle strade e sugli spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico, che non siano pertinenze di esercizi pubblici, è vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 21,00 alle ore 06,00. Il consumo di bevande alcoliche è consentito solo in occasione di sagre, fiere o manifestazioni autorizzate dall' Amministrazione Comunale presso gli stands gastronomici.
- 2) E' vietato effettuare, sulle strade e sugli spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico, sversamenti di sostanze liquide.
- 3) In qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le necessità fisiologiche fuori dei luoghi a ciò destinati.
- 4) E' vietato compiere lungo le strade e spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico operazioni di lavaggio di veicoli, cose ed animali.
- 5) E' vietato arrampicarsi sui monumenti pubblici, sui pali dell'illuminazione, sulle cancellate e simili.
- 6) Nelle fontane e vasche pubbliche è vietato:
  - a) effettuare abluzioni di persone o animali;
  - b) immettere qualsiasi sostanza od oggetto;
  - c) pescare i pesci in esse esistenti;
  - d) raccogliere monetine ed oggetti in esse depositati. Tali operazioni possono essere eseguiti esclusivamente dal personale incaricato della pulizia della fontana e delle vasche pubbliche.

#### Art. 28 - Divieto di esporre materiale contrario al pubblico decoro

- 1) E' vietato nei cortili o pertinenze di fabbricati in vista alla pubblica via, depositare, accatastare o esporre materiale contrastante con il pubblico decoro. A tal fine, il competente settore comunale, con provvedimento motivato, invita gli interessati a rimuovere il materiale o renderlo non visibile al pubblico.



#### Art. 29 - Taglio dell'erba e cura delle siepi e piante

- 1) I proprietari privati di aree verdi hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
- 2) I terreni di pertinenza di abitazioni dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere, in particolare, evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba.
- 3) Gli sfalci da potatura e l'erba tagliata dovranno essere depositati nei contenitori appositamente predisposti dall'Amministrazione Comunale o dall'ente responsabile della raccolta rifiuti.
- 4) Il Sindaco può disporre, con apposita ordinanza, che i proprietari di qualsiasi immobile prospiciente la pubblica via provvedano al taglio dell'erba nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la fronte delle costruzioni e lungo i muri contigui di cinta entro 10 giorni.

#### Art. 30 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

- 1) La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e non potranno essere lavati, sciorinati, distesi o appesi fuori dei luoghi privati o dei luoghi stabiliti dall'autorità comunale.
- 2) E' vietato, altresì, distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con Ordinanza del Sindaco.
- 3) Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non provochino gocciolamento sull'area pubblica o di uso comune.

#### Art. 31 - Battitura di panni e tappeti

- 1) E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre, e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.
- 2) Tali operazioni potranno essere consentite soltanto negli orari e con le modalità stabilite dal Sindaco con apposita ordinanza.

#### Art. 32 - Pulizia dei cortili e delle aree private

- 1) I cortili e le pertinenze dei fabbricati privati debbono essere mantenuti puliti. A tal fine e fatte salve alcune contingenze di igiene pubblica, il competente settore comunale invita, con provvedimento motivato, gli interessati ad eseguire le operazioni ritenute necessarie a titolo del decoro urbano.

#### Art. 33 - Divieto di sdraiarsi nelle pubbliche vie e nei luoghi soggetti a pubblico passaggio

- 1) E' vietato sdraiarsi nelle pubbliche vie, sulle panchine pubbliche, nei luoghi di pubblico passaggio, sulla soglia di esercizi pubblici e commerciali, sotto i portici e i fornici.
- 2) E' altresì vietato, nei luoghi di cui a precedente comma, stendere stuoie e simili e compiere atti contrari al decoro e alla moralità pubblica.



#### Art. 34 - Esercizi specializzati nella vendita di materiale erotico

- 1) L'esibizione di merci presso gli esercizi commerciali specializzati nella vendita di materiale erotico, così detti sex shops, deve avvenire con modalità tali da non offendere la sensibilità di coloro che vogliono rimanere estranei. A tal fine il materiale esibito non deve essere visibile dalla pubblica via a eccezione solo dei generi di abbigliamento o di biancheria, in vendita anche presso esercizi diversi da quelli di cui al presente articolo.

#### Art. 35 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni

- 1) La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi, e dei marciapiedi antistanti gli esercizi commerciali, gli esercizi pubblici e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.
- 2) Il Sindaco potrà stabilire in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate.

#### Art. 36 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

- 1) Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela delle acque e dell'ambiente, è vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamenti, nonché introdurre spazzatura nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
- 2) I proprietari degli edifici, gli inquilini e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

#### Art. 37 - Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti, concimazione dei terreni

- 1) Le ditte che esercitano a fini commerciali il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei liquami provenienti da allevamenti animali o di espurgo di pozzi neri di abitazioni civili debbono essere munite di autorizzazione del Sindaco e delle altre autorità competenti indicate dalle leggi speciali.
- 2) L'autorizzazione non è richiesta per chi eserciti trasporto e spargimento di liquami e fanghi derivanti da pozzi neri o allevamento di animali al fine di fertilizzare i propri terreni.
- 3) Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno attenersi alle condizioni e modalità stabilite dal regolamento comunale di igiene e sanità, dalle altre norme vigenti in materia e dalle ordinanze del Sindaco.
- 4) In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.
- 5) La concimazione dei terreni adibiti ad uso agricolo con smaltimento di liquami, letame od altri materiali maleodoranti, non può essere fatta, in prossimità di abitazioni, pozzi d'acqua potabile e di corsi d'acqua, ad una distanza inferiore di quella stabilita dalle norme speciali vigenti in materia.
- 6) Lo spargimento a scopo fertilizzante dei materiali da parte delle ditte di cui al comma primo può essere fatto soltanto su aree autorizzate dall'Autorità Sanitaria.



- 7) Il Sindaco potrà con ordinanza limitare l'orario in cui sono ammesse le operazioni di cui al presente articolo.
- 8) Nel centro abitato è sempre vietata la concimazione di orti e giardini con materiali maleodoranti, che arrechino disturbo al vicinato.

#### Art. 38 - Trasporto di materiale di facile dispersione

- 1) Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria.

### TITOLO IV - DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI

#### CAPO 1 - SICUREZZA URBANA

##### Art. 39 - Ruolo del Comune

- 1) Il Comune riconosce la sicurezza urbana quale componente essenziale della qualità della vita della comunità locale e la persegue mediante l'adozione di sistemi regolativi finalizzati a conseguire un corretto equilibrio generale nella fruizione del tessuto della città.
- 2) Il Comune persegue forme di interazione con i soggetti istituzionali e sociali operanti sul territorio, promuove campagne orientate alla cultura della legalità, allo sviluppo dell'attitudine civica, alla solidarietà dei cittadini e degli operatori sociali in quanto risorse fondamentali per la definizione degli obiettivi di sicurezza.
- 3) L'Amministrazione Comunale riconosce altresì che la corresponsabilizzazione delle autonomie locali in materia di controllo del territorio è condizione inderogabile per l'efficace perseguimento della cultura della prevenzione; a tal fine sostiene, di intesa con gli Uffici Territoriali del Governo, forme di collaborazione e sinergie da attuarsi con la stipulazione di protocolli di intesa e contratti locali di sicurezza. Tali documenti debbono contenere l'obbligo di periodica informativa al Consiglio Comunale sullo stato della sicurezza urbana

##### Art. 40 - Programma locale di sicurezza

- 1) L'Amministrazione Comunale promuove programmi locali finalizzati a conoscere il bisogno di sicurezza dei cittadini e ad effettuare le azioni conseguenti rivolte a soddisfare la razionale domanda di sicurezza degli appartenenti alla comunità locale.

##### Art. 41 - Ruolo della Polizia Locale

- 1) La Polizia Locale collabora fattivamente con le forze di polizia dello Stato al fine di tutelare la sicurezza urbana e della comunità locale.



- 2) La Polizia Locale attua le forme di controllo del territorio sia autonomamente sia nel rispetto delle modalità operative eventualmente stabilite nei protocolli di intesa e nei contratti locali di sicurezza intercorrenti tra l'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Territoriale del Governo.
- 3) La Polizia Locale collabora, altresì, con gli operatori sociali e istituzionali nell'attività di mediazione dei conflitti, al fine di dirimere micro tensioni e micro conflitti che, ancorché non di rilievo penale, vengono tuttavia avvertiti dai cittadini come situazioni di tensioni. Sono fatte salve le competenze dell'Autorità di pubblica Sicurezza in materia di bonaria composizione dei dissidi tra privati, come disciplinate dalle vigenti leggi di Pubblica Sicurezza.

#### Art. 42 - Protezione Civile

- 1) Un efficiente sistema comunale di protezione civile è componente essenziale per la sicurezza urbana. A tal fine l'Amministrazione Comunale promuove, anche attraverso i gruppi comunali di protezione civile, campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, consistenti anche in simulazioni di eventi calamitosi.

#### Art. 43 - Sicurezza stradale

- 1) L'Amministrazione Comunale persegue, nell'ambito della sicurezza urbana, campagne di sensibilizzazione dei giovani in materia di educazione stradale. A tal fine predispone, in collaborazione con le autorità scolastiche e mediante l'impiego della Polizia Locale e di esperti qualificati, progetti mirati, da finanziarsi con i proventi sanzionatori ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada)

### CAPO 11 - SICUREZZA DEI CITTADINI ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI

#### Art. 44 - Animali pericolosi

- 1) E' vietato condurre lungo le vie pubbliche, nelle aree ad uso pubblico e nei locali aperti al pubblico animali feroci o selvatici o esotici la cui detenzione sia stata comunque autorizzata dall'Autorità competente in deroga alle disposizioni previste dalla Legge 7 febbraio 1992 n° 150.
- 2) Il trasporto di animali feroci deve avvenire con veicoli idoneamente attrezzati e con modalità tali da evitare danni, spavento o molestia alle persone

#### Art. 45 - Disposizioni per i proprietari e detentori di cani

- 1) Negli spazi pubblici o aperti al pubblico i conduttori di cani hanno l'obbligo di raccogliere gli eventuali escrementi dei loro animali con apposita paletta e, servendosi di involucri in plastica, depositarli nei raccoglitori dei rifiuti solidi urbani.
- 2) E' obbligo per i conduttori di cani fare uso di guinzaglio in tutte le aree e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico con l'eccezione delle aree destinate ai cani.





- 3) E' proibito l'accesso dei cani, anche condotti al guinzaglio e museruola nei settori destinati a giochi per i bambini.
- 4) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio e/o museruola, per le categorie (cani pericolosi) identificate dal Ministero della Sanità con proprie ordinanze

#### Art. 46 - Custodia e detenzione di cani o altri animali

- 1) Salvo quanto previsto dall'art. 672 del C.P., i proprietari o detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possono arrecare danno o molestia a chi transita sulla pubblica via, inoltre, dovranno adottare tutte le misure necessarie per evitare che gli stessi possano sfuggire al controllo e vagare liberi sulla pubblica via costituendo così pericolo per la circolazione e per l'incolumità delle persone.
- 2) Gli animali di allevamento per auto consumo devono essere custoditi osservando le disposizioni e le leggi dell'Ente ASL.

#### Art. 47 - Cattura dei cani e degli altri animali

- 1) I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati da operatori dipendenti dal Canile sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale o da altro soggetto convenzionato con l'Amministrazione Comunale.
- 2) E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

#### Art. 48 - Ponteggi

- 1) Durante l'installazione di ponteggi di pertinenza dei cantieri edili i responsabili debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare situazioni di danno a persone o cose.
- 2) I responsabili dei cantieri debbono, altresì, adottare cautele idonee ad evitare che i ponteggi installati siano utilizzati per fini illecite quali l'introduzione abusiva nelle abitazioni altrui, confinanti con i cantieri.
- 3) In caso di installazione di ponteggi su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, i responsabili devono assicurarsi che gli stessi vengano completamente coperti con teli, reti o altro materiale idonei ad impedire la caduta di materiale di demolizione ed altro materiale idoneo a cagionare danni a persone e cose.

#### Art. 49 - Divieto di getto di materiali

- 1) E' vietato gettare dai ponti di servizio di pertinenza dei cantieri edili, dai tetti, dai balconi, dai terrazzi e dalle finestre oggetti vari che possono cagionare danni a persone o cose





#### Art. 50 - Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento

- 1) L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

#### Art. 51 — Pozzi, cisterne, scavi e fosse

- 1) I pozzi, le cisterne, i tombini e simili debbono essere dotati di idonee protezioni atte ad evitare la caduta all'interno degli stessi di persone o animali.
- 2) Le protezioni di cui al comma 1 debbono essere sempre tenute in condizioni di efficienza
- 3) Gli scavi, le cave e le fosse esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.
- 4) E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza apposita autorizzazione del Settore comunale competente. Dette operazioni possono essere autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

#### Art. 52 - Manutenzione dei fabbricati

- 1) I proprietari di fabbricati sono tenuti ad eseguire tutte le opere di conservazione e manutenzione degli edifici idonee a evitare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e privata, per la sicurezza della circolazione e di danno alle cose.
- 2) I proprietari di fabbricati debbono, altresì, conservare e mantenere i canali di gronda e raccolta delle acque in modo da impedire lo stillicidio sulle pubbliche vie e da consentire lo scarico delle acque negli appositi fognali.
- 3) Il Sindaco, con propria ordinanza motivata e previa accertamenti tecnici da compiersi a cura del competente settore comunale, intima ai proprietari inadempienti agli obblighi di cui a commi 1 e 2, di eseguire le opere necessarie ai fini della tutela dell'incolumità pubblica o privata o della sicurezza stradale.
- 4) L'inottemperanza all'ordinanza di cui al comma 3 comporta la violazione dell'art. 650 Codice Penale e la trasmissione di notizia di reato all' Autorità Giudiziaria.
- 5) In caso di urgente necessità, il Comune adotterà i provvedimenti occorrenti per la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità con addebito delle spese nei confronti di chi era tenuto a provvedere.

#### Art. 53 - Persiane

- 1) Le persiane di pertinenza dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie o anche ad uso pubblico, se aperte, debbono essere idoneamente fissate al muro con appositi congegni, al fine di evitare distacchi con conseguente pericolo per l'incolumità dei pedoni e dei veicoli circolanti sulla strada.



#### Art. 54 - Collocamento di oggetti di ornamento o di cose mobili in luoghi privati

- 1) Gli oggetti di ornamento, come fregi, stemmi, vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da non costituire pericolo e da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.
- 2) L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi, o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano o si espandano in luoghi pubblici o privati e di pubblico transito.

#### Art. 55 - Illuminazione dei portici, fornici e gallerie private

- 1) I portici, i fornici e le gallerie di proprietà privata ma aperte al pubblico passaggio pedonale anche nelle aree notturne, debbono essere convenientemente illuminati durante gli orari di accensione dell'illuminazione pubblica. Tale obbligo è a carico dei proprietari.

#### Art. 56 - Piantagioni e siepi private

- 1) I proprietari o conduttori di giardini privati hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e gli spazi pubblici in genere e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
- 2) Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli immediatamente. In assenza prolungata del proprietario, il Comune provvederà d'Ufficio alla rimozione.
- 3) Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,00 a euro 573,00 ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 30 aprile 1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada).
- 4) Fatte salve le disposizioni del comma precedente, i proprietari o conduttori di giardini privati debbono adottare le cautele necessarie a evitare che le foglie, i fiori o i frutti delle rispettive piantagioni cadano sulle pubbliche vie o sulle aree soggette al pubblico passaggio costituendo pericolo per i pedoni o comunque condizione di ostacolo per la circolazione pedonale.
- 5) Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, a seguito di accertamenti della Polizia Locale o degli altri organi di Polizia, ingiunge agli interessati, qualora non provvedano spontaneamente, di rimuovere dal suolo pubblico o ad uso pubblico le foglie, i fiori o i frutti staccatisi dalle rispettive piantagioni.
- 6) L'inottemperanza all'ordinanza di cui al comma precedente è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 8 comma 4 del presente Regolamento.

#### Art. 57 - Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza

- 1) Coloro che gestiscono negozi, laboratori, pubblici esercizi od amministrano condomini sono tenuti a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile una targa o un cartello delle dimensioni massime di cm. 10x20,



contenente la scritta "In caso di emergenza chiamare seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero di telefono della persona alla quale sia possibile rivolgersi in caso di necessità contingenti di sicurezza pubblica.

2) L'obbligo di affissione di cui al comma I non sussiste nel caso tali indicazioni siano stati dati direttamente al Responsabile del servizio della Polizia Locale.

3) Le indicazioni di cui al presente articolo debbono essere sempre aggiornate.

#### Art. 58 - Divieto di accensione di fuochi nell'abitato

1) All'interno del centro abitato è vietato:

- a) accendere fuochi e gettare nelle pubbliche vie e nelle aree ad uso pubblico, fiammiferi, zolfanelli e altri oggetti accesi;
- b) introdurre nei cassonetti e nei contenitori per la raccolta dei rifiuti, fiammiferi, zolfanelli, mozziconi di sigarette non debitamente spenti e ogni altro oggetto acceso;
- c) il bruciamento di rifiuti di qualsiasi natura
- d) sparare con armi da fuoco, lanciare rami, accendere fuochi d'artificio, installare aerostati con fiamme, fare esplosioni e in genere accensioni pericolose.

2) In occasione di sagre o manifestazioni particolari, il Sindaco, in veste di Autorità locale di P.S., può rilasciare la Licenza prevista dall'art. 57 del T.U.L.P.S. RD. 18 giugno 1931 n° 773 per l'accensione di fuochi d'artificio e/o lanciare razzi a condizione che queste operazioni vengano effettuate a una distanza di almeno cento metri dalle abitazioni circostanti e dai cavi dell'alta tensione.

3) La Licenza di cui al precedente comma 2 può essere rilasciata solo a persone in possesso di Licenza per l'esercizio del mestiere di fochino.

4) Fermo restando quanto stabilito dalle norme di legge per la prevenzione degli incendi, è vietato dar fuoco nei campi, nei boschi nei prati, nei giardini, alle stoppie ed agli arbusti non estirpati, insistenti al suolo ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile.

5) Salvo i casi di lieve entità, che saranno puniti ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento, la violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi I e 4 sarà soggetta alle sanzioni previste dagli articoli 17 e 17bis del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n° 773.

#### Art. 59 - Luminarie e cavi elettrici

1) Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune.

2) Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose e con l'osservanza delle disposizioni per la prevenzione degli infortuni.



## CAPO 111 - QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

### Art. 60 - Attività professionali rumorose e incomode

- 1) L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni, se effettuati in locali sottostanti o adiacenti a civili abitazioni o all'esterno di essi, sono vietati dalle ore 22,00 alle ore 8,00, ovvero, fino alle ore 9,00 dei giorni festivi. Nel periodo da giugno a settembre il divieto si applica altresì, nella fascia oraria dalle ore 12,30 alle ore 14,30.
- 2) Durante l'orario di attività, dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità
- 3) L'intensità di rumore accertata all'esterno degli stabilimenti nelle zone miste dovrà rientrare nei **limiti** massimi previsti dal D.P.C.M. I marzo 1991 e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.
- 4) Salvo quanto disposto dalle norme di igiene per la tutela della salute pubblica, le limitazioni di orario non si applicheranno nelle zone che, secondo il vigente Piano Regolatore Comunale, sono destinate all'industria e all'artigianato.
- 5) L'intensità di rumore accertata all'esterno degli stabilimenti nelle zone industriali o artigianali, sia di giorno che di notte, dovrà rientrare nei limiti massimi previsti dal D.P.C.M. I marzo 1991 e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, intendendo per notte il periodo compreso dalle ore 22, 00 alle ore 06,00.
- 6) Il Sindaco, per speciali e motivati casi, potrà imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente l'orario delle attività di cui al presente articolo.
- 7) Il Sindaco, in casi di accertata necessità, e tenuto conto del pubblico interesse, potrà concedere deroghe per periodi limitati e ponendo eventuali condizioni.
- 8) Qualora le circostanze lo richiederanno, la natura e il grado di intensità dei rumori negli edifici e all'aperto verranno accertati d' Ufficio o a richiesta degli interessati con l'ausilio di personale specializzato dell'A.S.L. e l'utilizzo di strumenti di misura del rumore (fonometro).

### Art. 61 - Sistemi di allarme acustico

- 1) Fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) per quanto riguarda i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli, l'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori installati su edifici e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
  - a) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri e deve cessare entro quindici minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
- 2) congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso/arancio, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.



- 3) I segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso e della polizia.
- 4) I proprietari di sistemi di allarme acustico sono tenuti a mantenere in condizione di efficienza i rispettivi impianti al fine di evitare che gli stessi determinino ingiustificato disturbo alla tranquillità delle persone.

#### Art. 62 - Pubblicità fonica

- 1) Fatte salve le disposizioni del D. Lgs 15 novembre 1993 n° 507 e del Regolamento comunale in materia di canone unico, la pubblicità fonica può essere effettuata in centro abitato previa autorizzazione dell'Ufficio competente del Comune dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
- 2) Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della Legge 24 aprile 1975 n° 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco.
- 3) In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.
- 4) La pubblicità fonica è vietata nelle vicinanze di ospedali, case di cura, case di riposo per anziani e luoghi di culto.
- 5) Essa è, altresì, vietata la domenica e i giorni festivi.
- 6) Chiunque effettua pubblicità fonica senza autorizzazione comunale è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada).
- 7) Chiunque effettua pubblicità fonica negli orari o i giorni o nei luoghi vietati è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 8 del presente Regolamento.

#### Art. 63 - Attività rumorose vietate

- 1) Sono vietate le attività di seguito specificate:
  - a) le grida dei venditori di merce in genere;
  - b) l'uso di amplificatori sonori;
  - c) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.
- 2) L'uso di amplificatori e la diffusione di musica o canzoni a mezzo di amplificatori da parte di spettacoli viaggianti possono essere autorizzati dall'Ufficio competente del Comune dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 24,00.
- 3) Le emissioni sonore non devono cagionare disturbo alle abitazioni vicine e non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.



#### Art. 64 - Emissioni rumorose presso abitazioni private

- 1) Nelle abitazioni ed in altri luoghi privati è fatto obbligo di regolare le emissioni sonore in modo tale da non cagionare disturbo al vicinato.
- 2) L'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per tessitura, radio, televisori, video-giochi, fonografi, giradischi e simili, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato.
- 3) L'esecuzione di lavori edili, di manutenzione o di ristrutturazione nei fabbricati destinati a civile abitazione debbono svolgersi, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive stabilite dai regolamenti di condominio, dalle ore 08, 00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 18,00 dei giorni feriali e dalle ore 08,00 alle 12,00 dei giorni festivi.
- 4) All'interno delle abitazioni private non debbono essere usati, fatte salve le disposizioni dei regolamenti di condominio e fuori dei casi dei lavori di cui al comma 3, macchinari e simili atti a disturbare la tranquillità del vicinato

#### Art. 65 - Spettacoli e trattenimenti presso esercizi pubblici

- 1) I titolari di pubblici esercizi presso i quali si svolgono spettacoli e/o trattenimenti musicali debbono adottare tutte le cautele idonee a garantire l'insonorizzazione dei locali.
- 2) La diffusione all'esterno degli esercizi pubblici di emissioni musicali e/o sonore di regola è vietata, fatta salva l'autorizzazione del competente Settore comunale.
- 3) Senza licenza di P.S. non si possono dare all'interno o all'esterno degli esercizi pubblici spettacoli e/o trattenimenti musicali, canori, feste da ballo e simili.
- 4) Le attività di piano bar, karaoke e simili effettuate presso i dehors esterni dei pubblici esercizi debbono essere interrotte alle ore 23,00 dei giorni feriali ed alle ore 24,00 dei giorni festivi. In occasione di feste, sagre e simili possono essere in via eccezionale, rilasciate autorizzazioni in deroga agli orari citati.
- 5) Il volume delle diffusioni sonore deve essere, comunque, tale da non costituire disturbo per la quiete pubblica e privata.
- 6) I soggetti di cui al comma I debbono ridurre il volume delle diffusioni sonore e/o musicali ed eventualmente sospenderle a richiesta della Polizia Locale e degli altri organi di polizia, quando sussistano oggettive esigenze.
- 7) Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 666 del C.P. in materia di spettacoli e trattenimenti pubblici senza Licenza di P.S., la violazione delle restanti disposizioni previste dal presente articolo sono punite ai sensi dell' articolo 8 del presente Regolamento.

#### Art. 66 - Comportamento degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi

- 1) Gli avventori, all'uscita dei pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, debbono evitare comportamenti idonei a cagionare disturbo alla quiete pubblica e privata o contrari al decoro ed alla pubblica decenza.



- 2) I titolari o gestori dei pubblici esercizi sono tenuti a sensibilizzare la clientela al fine dell'osservanza dell'obbligo di cui al comma 1.
- 3) Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, può modificare gli orari di apertura e di chiusura dei singoli esercizi pubblici quando gli accertamenti svolti dalla Polizia Locale o dagli altri Organi di polizia abbiano rilevato situazioni di pregiudizio per la quiete pubblica o privata, per il decoro e la pubblica decenza, determinate dai comportamenti di cui al comma 1.

#### Art. 67 - Obblighi per i gestori di circoli privati

- 1) Le disposizioni di cui agli articoli 68 e 69 valgono, in quanto applicabili, anche per i gestori dei circoli privati.

#### Art. 68 - Disturbo determinato da animali

- 1) I proprietari di cani ed altri animali custoditi all'interno delle abitazioni e nelle pertinenze delle stesse debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare che gli animali cagionino disturbo o molestia al vicinato, specie durante le ore notturne.
- 2) L'obbligo di cui al comma 1 vale anche per i soggetti ai quali gli animali siano stati affidati in custodia ancorché temporaneamente.

#### Art. 69 - Veicoli dotati di cella frigorifera ed attrezzature rumorose

- 1) Durante le ore notturne è vietato lasciare in sosta o ricoverare nelle immediate vicinanze di fabbricati destinati a civile abitazione, veicoli dotati di celle frigorifere, attrezzature comunque rumorose quando il mantenimento in funzione dei predetti impianti costituisca pregiudizio per la quiete pubblica e privata.
- 2) La situazione di disturbo di cui al comma 1 deve risultare dagli accertamenti svolti dai competenti organi tecnici a seguito dei quali il Responsabile del competente Settore Comunale, con provvedimento motivato, ordina all'interessato di adottare le cautele idonee di eliminare la situazione di disturbo.

#### Art. 70 - Uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie

- 1) L'uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie e negli spazi o aree pubbliche deve avvenire senza costituire disturbo per la tranquillità dei cittadini. A tal fine, i suonatori ambulanti non debbono stazionare sotto le finestre delle civili abitazioni, degli studi professionali, davanti alle entrate degli esercizi pubblici, commerciali e artigianali.
- 2) I suonatori ambulanti, debbono ottemperare le prescrizioni eventualmente anche solo stabilite verbalmente, dalla Polizia Locale e dagli altri organi di polizia e debbono sospendere immediatamente l'attività su richiesta dei predetti organi.





#### Art. 71 - Schiamazzi

- 1) Sono vietati nelle vie e nelle piazze pubbliche e nelle aree ad uso pubblico sia di giorno che di notte schiamazzi, grida e manifestazioni verbali ingiustificate, costituenti situazioni di disturbo per la quiete pubblica e privata.
- 2) Nelle vie e nelle piazze pubbliche e nelle aree ad uso pubblico è altresì vietato il gioco del pallone e qualsiasi altro gioco che possa arrecare disturbo o danno alla incolumità pubblica.

#### Art. 72 - Divieto di usi di mortaretti, petardi o simili

- 1) Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico è vietato far scoppiare mortaretti, petardi e simili ancorché la vendita di tali prodotti sia regolarmente consentita.

### **TITOLO V - TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'IGIENE PUBBLICA**

#### **CAPO 1 - PREVENZIONE DEI FENOMENI DI INQUINAMENTO**

#### Art. 73 - Sensibilizzazione in materia di cultura al rispetto ambientale

- 1) Il Comune promuove campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza ai fini di diffondere il rispetto dell'ambiente e del territorio e la conoscenza delle buone pratiche in materia ambientale.
- 2) Il Comune promuove, altresì, campagne di coinvolgimento dei cittadini sulle tematiche dello sviluppo sostenibile in quanto condizione essenziale per una corretta politica di tutela dell'ambiente, di governo del territorio e di conseguimento della qualità della vita della comunità locale.
- 3) Il Comune, in collaborazione e di intesa con le Autorità scolastiche, gli altri enti locali e le istituzioni operanti sul territorio, attua progetti di educazione ambientale e alla salute finalizzati ai bambini, studenti ed ai cittadini.

#### Art. 74 - Spegnimento del motore durante la sosta

- 1) I conducenti di veicoli a motore debbono spegnere il motore durante la sosta e durante le operazioni di carico/scarico merci. Debbono, altresì, spegnere il motore in ogni altra situazione comportante l'arresto del veicolo per una durata superiore ai 3 minuti. E' fatta eccezione per i casi in cui l'interruzione della marcia sia prescritta dalla segnaletica luminosa o dalla segnaletica degli agenti preposti al traffico.

#### Art. 75 - Trattamenti con fitofarmaci e prodotti antiparassitari

- 1) I trattamenti con fitofarmaci o prodotti antiparassitari, debbono avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle prescrizioni indicate sulle confezioni dei prodotti.
- 2) I soggetti che effettuano i trattamenti di cui al comma I debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare molestie a persone ed animali.





- 3) I trattamenti di cui al presente articolo debbono essere immediatamente sospesi in caso di condizioni atmosferiche di vento o brezza ed a richiesta motivata delle competenti autorità.
- 4) Bisogna attenersi alle disposizioni del D.L.gs 150/2012 e al CAPITOLO 1V DEL regolamento di POLIZIA RURALE in vigore nel comune di Poggiofiorito

#### Art. 76 - Emissioni di fumo ed esalazioni, polvere, odori molesti

- 1) Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e di attività insalubri, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno e molestia.
- 2) Coloro che a causa della loro attività, debbono compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapori, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.
- 3) E' vietato in centro abitato allevare e/o tenere animali che emanano odori nauseabondi o molesti per la salute delle persone.
- 4) Salvo quanto già previsto dall'articolo 61 del presente Regolamento, è vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato o a luoghi di pubblico transito.
- 5) I camini ed i condotti di scarico di prodotti aeriformi, gli sfiati in genere e di condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, dovranno essere installati in modo da eliminare danno e molestia alle abitazioni circostanti.

#### Art. 77 - Uso delle risorse idriche potabili

- 1) Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

### CAPO 11 - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

#### Art. 78 - Rispetto delle aiuole

- 1) E' vietato entrare e sedersi nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi. E' altresì vietato cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle.

#### Art. 79 - Divieto di circolazione con veicoli sulle aree verdi

- 1) Sulle aree verdi comunali sono vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli. Ai fini dell'applicazione della presente disposizioni si considerano in sosta i veicoli ancorché occupanti l'area soltanto con parte della carrozzeria.



#### Art. 80 - Norme di comportamento nei parchi pubblici

- 1) Fatti salvi gli obblighi e i divieti stabiliti da altre disposizioni del presente Regolamento, nei parchi comunali è vietato:
  - a) circolare con veicoli, esclusi le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore e i veicoli impiegati per operazioni di manutenzione del parco;
  - b) condurre, fatte salve le autorizzazioni in deroga rilasciate dal competente Settore comunale, animali in sella;
  - c) recare disturbo, fastidio o molestia alle persone presenti nel parco;
  - d) manomettere, imbrattare gli elementi di arredo del parco;
  - e) cogliere fiori, recidere rami e danneggiare le aiuole ed il verde pubblico;
  - f) accendere fuochi o fare uso di barbecue al di fuori degli impianti delle aree attrezzate.

#### Art. 81 - Tutela degli alberi

- 1) E' vietato incidere o manomettere la corteccia degli alberi.
- 2) E' altresì vietato affiggere sulla corteccia degli alberi manifesti, avvisi e simili.



## TITOLO V1 - MODALITA' DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

### Art. 82 - Occupazione del suolo pubblico e aree comuni

- 1) Fatte salve le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 no 285 (Nuovo Codice della Strada), fatte salve le disposizioni previste dal Regolamento Comunale del Canone unico patrimoniale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ,l'occupazione di suolo pubblico è altresì disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli seguenti.
- 2) Le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, ovvero, realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono soggette al preventivo rilascio di autorizzazione o concessione del Responsabile del settore competente.
- 3) Gli spazi e le aree pubbliche, in comune tra abitazioni, non devono essere occupate da beni privati (legna, mezzi di trasporto, carretti etc) che possano creare disagio al passaggio e all'ingresso ad altre abitazioni o locali e che possano creare possibili disagi sanitari a causa nidificazioni di ratti, rettili ed altri animali. La violazione di tali norme è soggetta alle sanzioni amministrative previste dall'art. 8 del presente Regolamento ed è punibile con le sanzioni previste dalle vigenti norme sanitarie.

### Art. 83 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci

- 1) L'occupazione di suolo pubblico con autoveicoli per carico e scarico di merci può essere consentita con apposita autorizzazione rilasciata dal Dirigente o Responsabile di altro Settore comunale, dietro richiesta motivata.
- 2) E' fatto divieto al titolare di autorizzazione occupare suolo pubblico per carico e scarico di merci al di fuori degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Inoltre, è fatto divieto di sostare con il veicolo con le ruote sul marciapiede.
- 3) Le operazione di carico e scarico di merci sul suolo pubblico debbono essere compiute nel più breve tempo possibile per non creare eccessivi disagi e pericoli alla circolazione stradale, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.
- 4) L'esecutore delle operazioni di cui al comma I deve provvedere alla conseguente pulizia del suolo che si rendesse eventualmente necessaria a seguito delle predette operazioni.

### Art. 84 - Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci od altro

- 1) L'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, posaciacchi, attrezzature commerciali, merci od altro può essere autorizzata o concessa a favore di negozianti o altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purché non ostino motivi estetici, di viabilità o di incolumità delle persone.



- 2) L'autorizzazione o la concessione di cui al comma I può essere sempre negata per ragioni di viabilità, sicurezza stradale e di pubblico interesse anche se la domanda di occupazione sia conforme alle misure minime previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada).

#### Art. 85 - Esposizione di derrate all'esterno di esercizi commerciali

- 1) Le occupazioni di suolo all'esterno degli esercizi commerciali per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse, con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e di igiene.
- 2) L'esposizione di vegetali, destinati all'alimentazione, è ammessa soltanto per quei prodotti da consumarsi previa cottura, lavaggio o dipellamento.
- 3) Le merci di cui ai commi precedenti debbono comunque essere tenute ad una altezza minima di cinquanta centimetri dal suolo.

#### Art. 86 - Elementi di arredo a tutela della proprietà privata

- 1) La collocazione sul suolo pubblico di elementi a tutela di aree e/o fabbricati privati è consentito nei soli casi di necessità da verificarsi da parte del Comando Polizia Locale e nel rispetto delle norme legislative e regolamentari in materia di edilizia.
- 2) L'autorizzazione per l'installazione degli elementi di arredo è soggetta a parere favorevole del Dirigente o Responsabile di altro Settore comunale.
- 3) L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse e di tutela della sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo.

#### Art. 87 - Occupazione per comizi, raccolta firme e iniziative politiche in genere

- 1) L'occupazione di spazi pubblici per la raccolta di firme o sottoscrizioni di petizioni o iniziative politiche in genere, organizzate da partiti o movimenti politici, in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, può essere autorizzata nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente articolo 82.
- 2) Nell'area adibita al mercato settimanale tali occupazioni verranno autorizzate nel numero massimo di due iniziative contemporanee. Qualora per la stessa area siano presentate, da soggetti diversi, più domande di occupazione, si segue al fine del rilascio della concessione, l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Sarà cura del Responsabile del servizio garantire parità di accesso e di trattamento ai richiedenti.
- 3) In occasione di fiere e sagre, ovvero di qualunque iniziativa promossa e/o patrocinata dall'Amministrazione Comunale con interessamento di un'ampia porzione del territorio comunale e ad elevata partecipazione della popolazione, non sono autorizzabili richieste di occupazione di suolo pubblico per attività di carattere politico.

#### Art. 88 - Occupazione per traslochi

- 1) L'occupazione del suolo pubblico con veicoli e attrezzature da utilizzare per le operazioni di trasloco deve essere autorizzata dal Responsabile di altro Settore comunale.



- 2) Ai fini di consentire i necessari sopralluoghi a tutela della sicurezza stradale e ove si renda necessario l'istituzione temporanea del divieto di sosta e/o altri segnali stradali la domanda deve pervenire al Servizio competente almeno 7 giorni prima della data delle operazioni di traslochi.
- 3) L'interessato deve provvedere a delimitare ed a segnalare idoneamente ed a proprie spese l'area interessata dall'occupazione. E' a carico dell'interessato l'installazione dei segnali mobili di divieto di sosta o e/o altri segnali stradali che si rendessero eventualmente necessari.

#### Art. 89 - Occupazione con impianti o altri mezzi pubblicitari

- 1) L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari su aree pubbliche è regolata dall'art. 23 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada), dalle disposizioni di cui agli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e dal Regolamento comunale sul canone unico patrimoniale .
- 2) Per le autorizzazioni di competenza comunale, queste possono essere rilasciate anche in deroga alle disposizioni dell'art. 51 del citato D.P.R. 495/92 a condizione che venga garantita la sicurezza della circolazione.
- 3) Non è consentita la collocazione di impianti pubblicitari su aree e spazi verdi, compresi i viali alberati quando, a giudizio del competente Settore comunale, possono verificarsi conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico.

#### Art. 90 - Occupazione di suolo pubblico per manifestazioni

- 1) L'occupazione del suolo pubblico nell'ambito di manifestazioni deve essere preventivamente autorizzata.
- 2) Fatte salve le vigenti disposizioni del R.D. 18 giugno 1931 n° 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e ogni altra disposizione in materia di ordine pubblico e di prevenzione incendi, alla domanda di concessione del suolo pubblico deve essere allegata la documentazione richiesta dal competente servizio comunale.
- 3) La domanda e la documentazione devono essere presentate almeno 7 giorni prima della manifestazione.

#### Art. 91 - Installazione di tende solari

- 1) E' vietata l'installazione di tende solari e simili, sporgenti su spazio pubblico o di pubblico passaggio senza autorizzazione del Settore competente del Comune.
- 2) Le tende e gli accessori delle stesse, sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio, non dovranno avere in alcuna parte una altezza inferiore a metri 2,20 dal suolo e comunque nel rispetto anche di quanto previsto dal regolamento edilizio .
- 3) In rapporto alla situazione locale e alla sicurezza della circolazione, nel provvedimento di autorizzazione deve essere specificata anche la sporgenza massima che le tende devono avere.



Le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, le indicazioni toponomastiche, la segnaletica stradale, gli spazi delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se di interesse artistico, monumentale o storico.

- 4) L'autorizzazione può essere negata quando l'edificio indicato per il collocamento di una o più tende sia di interesse artistico.
- 5) In caso di pioggia o di vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse possono derivare intralcio, molestia o pericolo alla incolumità delle persone o alla circolazione.

#### Art. 92 - Installazioni di bacheche

- 1) È vietata l'installazione di bacheche senza autorizzazione del competente Settore comunale.
- 2) L'autorizzazione può essere negata quando l'edificio indicato per la collocazione della bachecca sia di interesse storico.

#### Art. 93 - Occupazione con dehors

- 1) È consentito ai titolari di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, di occupare, qualora la situazione locale lo permetta e previa concessione del competente servizio comunale, lo spazio antistante i rispettivi esercizi con impianti adibiti a dehors.
- 2) Gli impianti debbono armonizzare con l'arredo urbano. A tal fine i competenti servizi comunali approvano la tipologia degli impianti da installare.
- 3) Nella concessione saranno specificate le modalità di installazione del dehors. In ogni caso l'occupazione non deve pregiudicare o rendere difficoltoso l'accesso presso esercizi e/o abitazioni finitime od ostacolare, da parte del pubblico, la visione delle merci esposte nelle vetrine degli esercizi adiacenti.

#### Art. 94 - Circhi equestri e spettacoli viaggianti

- 1) Fatte salve le disposizioni del R.D. 18 giugno 1931 n° 773 (Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza), l'occupazione di suolo pubblico con circhi equestri e spettacoli viaggianti può essere consentita con apposita autorizzazione su aree o spazi appositamente destinati, se esistenti nel territorio comunale, e situati fuori dalle vie di transito veicolare.

#### Art. 95 — Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti

- 1) In tutto il territorio comunale è vietato stabilirsi sulle aree pubbliche per alloggiare o pernottare in caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere, fuori degli spazi a ciò destinati o consentiti, se esistenti.
- 2) Con apposita ordinanza, il Sindaco può vietare comunque la sosta, anche temporanea per alloggio o pernottamento o per attendere ad altre necessità abitative, con i veicoli di cui al comma precedente, in determinate località o vie del Comune.



- 3) Il Sindaco può, altresì, vietare o limitare con ordinanza il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate anche in aree private, per motivi di igiene, di ordine e di decoro dell'ambiente.

#### Art. 96 - Occupazione di suolo pubblico o soggetto a pubblico transito per lavori edili e di manutenzione

- 1) Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada), senza autorizzazione o concessione del Responsabile del settore Competente, sono vietate le occupazioni del suolo pubblico o soggetto a pubblico transito, nonché le sporgenze in detti luoghi, con steccati, impalcature, ponti di fabbrica, macchine operatrici e mezzi d'opera, scale, bracci di gru, carichi sospesi, cumuli di macerie, o altro materiale.
- 2) Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili sono consentite, senza autorizzazione o concessione, fuorché negli orari nei quali può essere fatto divieto con apposita ordinanza del Sindaco.

#### Art. 97 - Scarico di residui di costruzioni e riparazioni.

- 1) E' vietato eseguire lo scarico ed il deposito anche temporaneo sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni, manutenzioni ruderi, calcinacci o materiali di serramento.
- 2) Lo scarico e il deposito dei materiali di cui al comma precedente, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dall' Autorità comunale.

#### Art. 98 — Cortei, cerimonie e riunioni

- 1) Fatto salvo quanto previsto dal R.D. 18 giugno 1931 n° 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), chi promuove cortei, cerimonie o riunioni, deve dare avviso al Sindaco almeno 10 giorni prima della data di svolgimento. Per i cortei funebri l'incaricato che effettua il trasporto della salma, ovvero, il Parroco, deve darne avviso alla Polizia Locale almeno un giorno prima.
- 2) L'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno 15 giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione.
- 3) Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dal Comando Polizia Locale.
- 4) Le processioni o le manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando Polizia Locale e, comunque, non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.
- 5) I cortei funebri, per motivi di viabilità e sicurezza urbana, sono autorizzati unicamente per il percorso dal luogo di culto sino al cimitero comunale. Per i cortei funebri civili il percorso dovrà essere concordato con il Comando di Polizia Locale



## TITOLO VII - DISPOSIZIONI A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

### Art. 99 - Sensibilizzazione in materia di tutela di animali

- 1) Il Comune promuove campagne di sensibilizzazione finalizzate ad incentivare la cultura del rispetto degli animali, la tutela dei diritti degli stessi e a prevenire il fenomeno del randagismo.

### Art. 100 - Prelievo di cani presso il canile dell'A.S.L.

- 1) Il Comune svolge in collaborazione con gli enti e l'associazione zoofile, campagne finalizzate a collocare presso le famiglie i cani rinvenuti abbandonati e ricoverati presso il canile dell'A.S.L.
- 2) I cittadini che intendono prelevare cani dal canile, debbono fornire garanzie relativamente alle condizioni di custodia ed alla idoneità ad assicurare all'animale il necessario benessere.
- 3) Non possono essere assegnati cani a coloro che sono stati condannati per il reato di maltrattamenti di animali.

### Art. 101 - Obblighi dei proprietari

- 1) I proprietari o custodi di cani custoditi all'aperto debbono fornire adeguati ripari a tutela dei medesimi.
- 2) Ai cani tenuti alla catena deve essere garantita libertà di movimento fermo restando le cautele a tutela della incolumità delle persone che circolano sulla strada pubblica. A tal fine le catene devono essere di lunghezza adeguata e non inferiori a metri lineari 4 misurati con la catena posta a terra.
- 3) I proprietari o custodi di un animale sono tenuti a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per quantità e qualità e il corretto trattamento dello stesso facendo ricorso, ove necessario al veterinario.

### Art. 102 - Trasporto di animali

- 1) Salvo quanto previsto dall'art. 169 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) i conducenti di veicoli debbono, in caso di temporaneo allontanamento dagli stessi, adottare ogni cautela utile ad evitare situazioni di sofferenza o disagio per gli animali ospitati a bordo del veicolo.
- 2) E' vietato trasportare cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione.





#### Art. 103 - Custodia dei volatili

- 1) Le voliere presso le quali vengono custoditi i volatili debbono offrire dimensioni e caratteristiche tali da consentire il volo e/o l'apertura delle ali contemporaneamente.
- 2) Le voliere e le gabbie collocate all'aperto debbono essere provviste, nella parte superiore di adeguata tettoia.
- 3) Le voliere e le gabbie debbono, altresì, essere provviste di contenitori per il cibo e per l'acqua, continuamente riforniti in quantità tali da soddisfare idoneamente il fabbisogno degli animali.
- 4) Le voliere e le gabbie debbono essere mantenute in idonee condizioni di pulizia.

#### Art. 104 - Molestia agli animali

- 1) E' vietato molestare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie o sofferenze.
- 2) E' vietato qualunque impiego, anche spettacolare, di animali in condizioni o con modalità lesive della dignità dei medesimi
- 3) E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

#### Art. 105 - Misure cautelari per la tutela degli animali

- 1) E' vietato utilizzare cani e gatti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali (art. 2 Legge 20 luglio 2004 n° 189)
- 2) E' vietato, per crudeltà o senza necessità, cagionare la morte di un animale (art. 544-bis C.P.).
- 3) E' vietato, per crudeltà o senza necessità, cagionare una lesione ad un animale, ovvero, sottoporlo a sevizie o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche (art. 544-ter C.P.).
- 4) E' vietato organizzare o promuovere spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali (art. 544-quater C.P.).
- 5) E' vietato organizzare, promuovere o dirigere combattimenti o competizioni tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica (art. 544-quinquies C.P.).
- 6) E' vietato abbandonare animali domestici o detenerli in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze (art. 727 C.P.).
- 7) E' vietato l'uso di collare elettrico e di altro analogo strumento sui cani (art. 727 C.P.).
- 8) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 costituisce reato ed è soggetta a gravi sanzioni penali da parte dell'Autorità Giudiziaria.



## TITOLO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI PUBBLICI

### Art. 106 - Servizi igienici degli esercizi pubblici ad uso della clientela

- 1) Gli esercizi pubblici debbono essere provvisti di adeguati servizi igienici ad uso della clientela che debbono essere conservati in idonee condizioni di pulizia e in buono stato di conservazione.
- 2) I gestori di esercizi pubblici debbono consentire l'uso dei servizi igienici agli avventori che ne facciano richiesta indipendentemente dalla consumazione.

### Art. 107 - Compiti e funzioni della Polizia Locale

- 1) La Polizia Locale svolge attività di vigilanza e controllo, nonché di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti posti in violazione delle disposizioni di attuazione previste dal presente Regolamento.
- 2) L'operatore di Polizia Locale, nello svolgimento delle funzioni ausiliarie di Pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera c) della Legge 7 marzo 1986 n. 65 (Legge quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale), e per le finalità di cui al comma 1, ha accesso ai locali e alle superfici, controlla e accerta le generalità delle persone presenti all'interno degli stessi, in particolare:
  - a) diffidare dalla prosecuzione dell'attività in caso di accertata e palese violazione delle condizioni dell'autorizzazione, dandone immediata comunicazione al Comune;
  - b) intimare la chiusura immediata dell'esercizio in caso di inosservanza degli orari di chiusura;
  - c) accertare il possesso dell'autorizzazione, licenze ed altri atti di assenso previste per l'esercizio dell'attività;
  - d) segnalare alla polizia postale l'eventuale uso distorto degli strumenti e delle tecnologie quali veicoli di illegalità o più in generale ai fini di illecito.

### Art. 108 - Disciplina dell'attività di gioco

- 1) L'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato ai sensi della Decreto Legislativo 14 aprile 1948 n. 496
- 2) L'organizzazione e l'esercizio delle attività di cui al precedente comma sono affidato al Ministero delle Finanze, il quale, può effettuarne la gestione o direttamente, o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità, previo rilascio di apposita concessione o autorizzazione.
- 3) Il Ministero delle Finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa relative ad eventi sportivi. Con riferimento a tali nuove scommesse nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministero delle Finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988 n. 400, per disciplinare le modalità, e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni.



- 4) L'esercizio delle scommesse da parte di persone fisiche o giuridiche è altresì soggetta a licenza di P.S. ai sensi dell'alt. 88 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.).
- 5) Sono vietate tutte forme di gioco d'azzardo in luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati come da art.718 del Codice Penale.

#### Art. 109- Indicazioni e informazioni in lingua straniera e italiana

- 1) In tutti gli esercizi pubblici, ogni indicazione o informazione scritta, diretta al cliente o all'utente del se espressa in lingua straniera deve essere accompagnata dalla traduzione in lingua italiana.

#### Art. 110- Igiene, abbigliamento e pulizia del personale

- 1) In tutti gli esercizi pubblici il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari — ivi compresi il conduttore dell'esercizio e i suoi familiari che prestino attività, anche a titolo gratuito, nell'esercizio stesso — destinato anche temporaneamente od occasionalmente a venire a contatto diretto e indiretto con le sostanze alimentari, deve indossare tute o camici di colore chiaro, nonché idonei copri capo che contengano la capigliatura.
- 2) Le tute, le giacche, i camici e i copricapo debbono essere tenuti puliti, inoltre, il personale deve curare la pulizia della propria persona e in particolare delle mani e deve eseguire il proprio lavoro in modo igienicamente corretto, utilizzando, all'occorrenza, per alcuni prodotti sfusi come il pane, guanti monouso in lattice e, per altri prodotti sfusi, come pizzette, pasticcini, affettati, brioches, etc appositi strumenti, come particolari pinze.
- 3) Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, in quanto compatibili, anche negli esercizi commerciali (in sede fissa e su aree pubbliche), nelle rivendite di pane e panifici.
- 4)

## TITOLO IX - DISPOSIZIONI VARIE

### CAPO 1 - OBBLIGHI VARI

#### Art. 111- Controlli idonei a evitare emissioni di fumi o maleodoranti

- 1) I gestori di pizzerie, friggitorie, rosticcerie e simili, ubicati in fabbricati destinati anche in civili abitazioni, hanno l'obbligo di adottare tutte le cautele idonee ad evitare immissioni di fumi vapori o odori nelle abitazioni sovrastanti, sottostanti o adiacenti.

#### Art. 112- Palestre ubicate in fabbricati di civile abitazione

- 1) Le palestre ubicate in fabbricati destinati a civile abitazione, debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare situazioni di disturbo per gli occupanti le abitazioni sovrastanti, sottostanti o adiacenti.



## TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art. 113- Abrogazioni

- 1) E' abrogata ogni disposizione contenuta in regolamenti o ordinanze comunali e relative a fattispecie disciplinate dal presente regolamento.

### Art. 114 Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore \_\_\_\_\_ - giorno successivo all'espletamento delle formalità di pubblicazione, in conformità alle prescrizioni del vigente Statuto comunale.